

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 86 del 07/05/24

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per la realizzazione del progetto di sorveglianza epidemiologica (IMPATTO SULLA SALUTE) della popolazione residente nel Comune di Piombino a seguito dell'attivazione del rigassificatore, tra USL Toscana Nord Ovest e ISPRO.		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Mario De Pascale
ALLEGATI N. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 07/05/2024

Pubblicato a norma di Legge il 07/05/2024

Inviato al Collegio Sindacale il 07/05/2024

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Premesso che:

- il Commissario straordinario di Governo per il rigassificatore di Piombino con Ordinanza commissariale n. 140 del 25/10/2022 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 50/2022, la SNAM FSRU, con sede legale in San Donato milanese (MI) - 20097 - Piazza Santa Barbara n.7, a mettere in esercizio il mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra, della capacità di cinque miliardi di metri cubi annui, e delle relative opere connesse al fine di consentirne il collegamento alla rete dei gasdotti nazionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi;
- tra le prescrizioni figura l’effettuazione della sorveglianza epidemiologica, ossia uno studio di sorveglianza epidemiologica sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico nell’area specifica;
- il progetto è stato approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la prescrizione a carico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest di effettuare una sorveglianza epidemiologica circa l’impatto sulla salute della popolazione residente con costi a carico di SNAM FSRU, proprietaria del rigassificatore;
- la SNAM FSRU si impegna a sostenere i costi di conduzione dello studio, in linea con le prescrizioni rese in sede di autorizzazione unica da parte dell’ISS, versando all’Azienda USL Toscana Nord Ovest la somma complessiva di Euro 100.000,00 (centomila) che verrà ripartita in misura pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun Ente Partner coinvolto tra quali anche ISPRO.

Rilevato che:

- l’ISPRO nell’ambito del suddetto studio di sorveglianza dovrà effettuare le attività di analisi, di monitoraggio e di studio previste dal Protocollo, in particolare sui dati di salute (ricoveri ospedalieri ed accessi al pronto soccorso) forniti dalla Azienda USL, previa estrazione da UOC BIRF, come dati utili per l’analisi statistica in forma aggregata, ossia non nominativi od identificativi dei pazienti.
- relativamente alle attività di prevenzione primaria Ispro sarà prioritariamente coinvolto in quelle attività che riguardano il monitoraggio della esposizione della popolazione agli inquinanti ambientali, secondo precisi indicatori di esposizione da elaborare,

Preso atto che, il Responsabile della S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli stili di vita Dott.ssa Giovanna Masala, struttura deputata all'erogazione del servizio richiesto dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest ha presentato una richiesta di attivazione convenzione secondo modulo procedura interna prot. 1958 del 10/04/2024

Rilevato che Il Responsabile della convenzione per ISPRO è la Dr.ssa Giovanna Berti, Dirigente Biologo – S.S. Epidemiologia dell'Ambientale e del Lavoro

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la convenzione, allegata al presente atto sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, prendendo atto che per tali attività l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest corrisponderà ad ISPRO un compenso pari ad € 25.000,00 fuori campo IVA trattandosi di trasferimenti a fondo perduto da parte dell'ente Finanziatore Azienda SNAM FSRU.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente Eseguibile stante l'urgenza di avviare tempestivamente le attività previste nella convenzione;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare lo schema di convenzione tra ISPRO e l'Azienda Unità Sanitaria Locale TOSCANA Nord Ovest allegato alla presente sotto la "A" quale parte integrante e sostanziale, Autorizzandone al contempo la stipula.
2. di prendere atto che ISPRO, per l'effettuazione delle attività previste in Convenzione riceverà un compenso pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, CDC 170 conto economico n. 3A020707 (altri proventi);
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, stante l'urgenza di avviare tempestivamente le attività richiamate nella convenzione;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Belvedere

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita ISPRO;

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;

Dipartimento Amministrazione e Finanza USL Toscana Centro.

Elenco degli allegati

Allegato "A" Convenzione tra l'AUSL – TOSCANA NORD OVEST ed ISPRO pag. 10

PROTOCOLLO DI INTESA E CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI PIOMBINO A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DEL RIGASSIFICATORE

TRA

- **l'Azienda USL Toscana Nord Ovest** (di seguito per brevità "Azienda USL"), avente sede legale in Via Cocchi 7/9 – Ospedaletto – 56121 Pisa, C.F./P.I. 02198590503, rappresentata dal Direttore Generale, d.ssa Maria Letizia Casani, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 29 aprile 2022, Capofila del Progetto;

E GLI ENTI PARTNER DEL PROGETTO

- **l'Agenzia Regionale di Sanità** (di seguito "ARS"), avente sede legale in Firenze, Via Pietro Dazzi n. 1, 50141 – CF/P.IVA 04992010480, rappresentata dalla Direttrice d.ssa Lucia Turco, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 9 aprile 2021;
- **l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica** (di seguito "ISPRO"), avente sede legale a Firenze in via Cosimo il Vecchio n. 2, Codice Fiscale n. 94158910482 e partita IVA 05872050488, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Katia Belvedere, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 aprile 2022;
- **l'Istituto per la Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato "IFC – CNR"), avente sede in via G. Moruzzi, 1, 56124 Pisa C.F.80054330586 P.IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore dell'Istituto Prof. Fabio Anastasio Recchia.

E LA SOCIETA' FINANZIATRICE DEL PROGETTO

- **SNAM FSRU Italia S.r.l.** (di seguito "SNAM FSRU"), avente sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI), C.F e P. IVA 11313580968, rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Elio Ruggeri;

(in seguito tutte congiuntamente "Parti").

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", prevede in particolare all'art. 5 le disposizioni per la realizzazione di una nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della nota crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica

nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha modificato l'art. 5 del Decreto Legge n. 50/2022, introducendo il comma 14 bis;

- la realizzazione delle succitate opere ed infrastrutture connesse costituisce intervento strategico indifferibile ed urgente di pubblica utilità che ha previsto a tal fine la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari di Governo;
- in data 29 giugno 2022 è stata presentata dalla società SNAM FSRU l'istanza, di cui all'art. 5 predetto, con la relativa documentazione progettuale;
- il progetto prevede l'installazione di tipo navale FSRU Golar Tundra presso la banchina Est della darsena Nord del Porto di Piombino ed il trasferimento via condotta del gas naturale vaporizzato fino al punto di ingresso nella rete nazionale gasdotti, posto a circa 8,5 km;
- con nota del 15 luglio 2022, la società suddetta ha puntualizzato di aver presentato richiesta "per la sola localizzazione iniziale in banchina all'interno del porto di Piombino", evidenziando "la necessità di prevedere un periodo di ormeggio in porto non inferiore ai tre anni dalla data di entrata in esercizio della nave" con l'impegno ad individuare "localizzazioni alternative che consentano di minimizzare la permanenza della FSRU alla banchina di Piombino";
- con successiva nota, sempre in data 15 luglio 2022, il Commissario Straordinario di Governo ha comunicato alla società SNAM FSRU che avrebbe provveduto al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 del D.L. n. 50/22, ove ne sussistessero le condizioni, prevedendo l'ormeggio per tre anni nel porto di Piombino, e che, scaduto tale termine, la banchina dovrà essere liberata, con trasferimento ed esercizio della FSRU in un sito off-shore;
- il progetto della proponente SNAM FSRU, conservato agli atti d'ufficio e pubblicato sul sito istituzionale, prevede l'installazione di un mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra presso la banchina Est della darsena Nord del porto di Piombino ed il trasferimento via condotta del gas naturale vaporizzato fino al punto di ingresso nella rete nazionale gasdotti;
- la permanenza del mezzo navale di tipo FSRU nel porto di Piombino è prevista per la durata di tre anni a decorrere dalla messa in esercizio dello stesso;
- il Commissario straordinario con Ordinanza commissariale n. 140 del 25/10/2022 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 50/2022, la SNAM FSRU, con sede legale in San Donato milanese (MI) - 20097 - Piazza Santa Barbara n.7, a mettere in esercizio il mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra, della capacità di cinque miliardi di metri cubi annui, e delle relative opere connesse al fine di consentirne il collegamento alla rete dei gasdotti nazionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi;
- tra le prescrizioni figura l'effettuazione della sorveglianza epidemiologica di cui al presente atto, ossia uno studio di sorveglianza epidemiologica sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico nell'area specifica;
- il progetto è stato approvato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la prescrizione a carico dell'Azienda USL di effettuare una sorveglianza epidemiologica circa l'impatto sulla salute della popolazione residente con costi a carico di SNAM FSRU, proprietaria del rigassificatore;
- l'Azienda USL ed i tre Enti Partner, nell'ambito della Task Force regionale di SRPS (Sistema Regionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici), hanno elaborato un progetto di sorveglianza epidemiologica che ha avuto il parere positivo di ISS ed il cui Protocollo non necessita di presentazione al Comitato Etico Territoriale per il parere, in

quanto la tipologia di attività implica analisi dei dati di ricoveri ed accessi al Pronto Soccorso, quindi solo dati aggregati utili per l'analisi statistica quando correlati ai dati ambientali;

- la SNAM FSRU si impegna a sostenere i costi di conduzione dello studio, in linea con le prescrizioni rese in sede di autorizzazione unica da parte dell'ISS, versando all'Azienda USL Toscana Nord Ovest la somma complessiva di Euro 100.000,00 (centomila) che verrà ripartita in misura pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun Ente Partner;

TENUTO CONTO CHE:

- le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- il presente accordo esula dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello stesso codice;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione (in seguito “Convenzione”) e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le Parti gli obiettivi perseguiti con la presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Con la stipula della presente Convenzione il Capofila e gli Enti Partner instaurano una collaborazione finalizzata allo svolgimento del progetto secondo il Protocollo ed. Febbraio 2024 approvato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo all'attività di sorveglianza epidemiologica degli effetti a breve termine associabili ai principali inquinanti atmosferici nella popolazione residente nel Comune di Piombino.

La popolazione oggetto di studio è rappresentata da tutti i residenti nel Comune di Piombino. L'obiettivo dello studio è valutare gli effetti a breve termine dell'esposizione ai principali inquinanti atmosferici nella popolazione residente a Piombino.

L'attività di studio implica:

- il monitoraggio dei dati ambientali i cui obiettivi sono:
 - rilevare nel tempo le modificazioni della concentrazione dei principali inquinanti atmosferici al fine di evidenziare eventuali variazioni tra il periodo antecedente l'attivazione dell'impianto di rigassificazione e il periodo successivo;
 - valutare il possibile impatto sulla qualità dell'aria legato alle movimentazioni delle metaniere, dei rimorchiatori ed altre attività legate in modo diretto ed indiretto alla presenza in esercizio del rigassificatore.
- Il monitoraggio degli esiti di salute per la sorveglianza epidemiologica i cui obiettivi sono:
 - valutare la variazione degli indicatori di salute nel periodo post-attivazione del rigassificatore rispetto al periodo precedente;
 - valutare la relazione tra l'andamento di eventuali episodi acuti di alte concentrazioni degli inquinanti *target* (episodi di “picco”) e l'andamento degli *outcome* sanitari più sensibili.

Obiettivo finale è quindi quello di dare vita alla sorveglianza epidemiologica partendo prioritariamente dal monitoraggio degli indicatori (ambientali) che via via si rendono disponibili al

fine di valutare la presenza di eventuali anomalie ed esserne tempestivamente informati con la possibilità di prendere decisioni operative sul sito.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e professionalità;
- a rispettare le indicazioni operative e metodologiche indicate nel succitato Protocollo di attività approvato.

ART. 3 – ATTIVITÀ DELL’AZIENDA USL

Le attività di spettanza dell’Azienda USL (Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento della Prevenzione e UOC Epidemiologia del Dipartimento Staff Direzione) si sostanziano in quanto previsto dal Protocollo dell’attività di sorveglianza epidemiologica: in particolare essa acquisisce, tramite estrazione ed elaborazione compiuta dalla UOC Business Intelligence, Reportistica e Qualità Flussi (BIRF), i conteggi giornalieri e mensili dei ricoveri urgenti e degli accessi al pronto soccorso, stratificati per genere e classi di età quinquennale, dei residenti nel Comune di Piombino. Ciò avviene secondo i criteri di selezione e previa condivisione dei tracciati record e con la disponibilità a fornire supporto tecnico scientifico in merito ai dati sanitari, nonché all’utilizzo dei dati *real-time*.

I *dataset* riguardano i conteggi giornalieri e mensili dei ricoveri urgenti e degli accessi al pronto soccorso dei residenti nel Comune di Piombino avvenuti presso lo stabilimento ospedaliero di riferimento. Una prima serie di estrazioni è finalizzata a recuperare i mesi successivi e immediatamente precedenti all’attivazione del rigassificatore. Successivamente, gli invii dei *dataset* saranno a cadenza mensile.

Giova precisare che l’Ente che elabora i dati giornalieri sarà sempre l’Azienda USL, titolare dei dati medesimi, che fornirà poi agli Enti Partner i dati mensili aggregati per genere e per classe di età. Tuttavia, considerando che a causa del ristretto numero di abitanti oggetto di indagine e del probabile ridotto numero di casi, si potrebbero verificare eventi, anche se anonimi, riconducibili a soggetti in altro modo identificabili, gli Enti Partner saranno nominati dall’Azienda USL Responsabili Esterni al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR (Regolamento Ue n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), come previsto al successivo art. 9 della presente Convenzione.

Inoltre, l’Azienda USL fornisce i dati relativi alle stazioni di monitoraggio attivate da SNAM FSRU. I dati per la rilevazione ambientale sono ricavabili sia dalla Rete regionale di rilevamento ARPAT, gestita dal Centro Regionale Qualità dell’Aria (CRTQA), sia dalle rilevazioni SNAM FSRU attivate in seguito alle prescrizioni dell’ISS.

La stima dei costi sostenuti dall’Azienda USL per l’attività sopra descritta viene coperta dal contributo erogato da SNAM FSRU come più avanti indicato.

ART. 4 – ATTIVITÀ A CARICO DEGLI ENTI PARTNER

Gli Enti Partner del progetto svolgono congiuntamente tutte le attività di analisi, di monitoraggio e di studio previste dal Protocollo, in particolare sulle rilevazioni ambientali e sui dati di salute (ricoveri ospedalieri ed accessi al pronto soccorso) forniti dalla Azienda USL, previa estrazione da UOC BIRF, come dati utili per l’analisi statistica in forma aggregata, ossia non nominativi od identificativi dei pazienti.

Nello specifico, ARS, IFC-CNR e ISPRO tengono i contatti con ISS per la restituzione del lavoro e per l’invio con frequenza periodica dei dati elaborati a seguito della collaborazione tra l’Azienda USL, l’ARS, ISPRO e IFC-CNR. Il prodotto del contributo assicurato dagli Enti Partner, che verrà inviato periodicamente a ISS, consiste in:

Per il monitoraggio dati ambientali:

- produzione di un *report* sui dati giugno 2023 – marzo 2024 a tre mesi dall'avvio della collaborazione di cui alla presente Convenzione;
- produzione di successivi *report* trimestrali/semestrali.

Per il monitoraggio esiti di salute:

- produzione di un *report* sui dati giugno 2023 – marzo 2024 a tre mesi dall'avvio della collaborazione di cui alla presente Convenzione;
- produzione di successivi *report* trimestrali/semestrali, da valutare sulla base della numerosità della casistica.

Per lo studio di serie temporali pre e post attivazione del rigassificatore:

- produzione di un *report* relativo al periodo precedente l'attivazione del rigassificatore dopo 8 mesi dall'avvio della collaborazione di cui alla presente Convenzione;
- produzione di un *report* 2023 – 2024 (un anno e mezzo di funzionamento) in relazione alla disponibilità di indicatori con relative latenze, presumibilmente nei primi mesi del 2025;
- produzione di un *report* conclusivo che comprenda il periodo post attivazione del rigassificatore completo 2023 – 2026 ed il periodo complessivamente analizzato, da consegnare presumibilmente nel 2027.

L'Azienda USL e gli Enti Partner stabiliscono di produrre anche una relazione intermedia con l'obiettivo di valutare lo stato dell'arte delle attività. Il tutto finalizzato alla rilevazione e allo studio sulla presenza di eventuali anomalie nel funzionamento dell'impianto di rigassificazione in grado di determinare eventi con possibili effetti acuti sulla popolazione, consentendo di essere tempestivamente informati con la possibilità di proporre e/o prendere decisioni operative sul sito.

L'Azienda USL e gli Enti Partner manderanno le loro relazioni e valutazioni a ISS (Istituto Superiore di Sanità). A sua volta, SNAM FSRU, qualora volesse essere resa edotta della relazione intermedia e del rilevamento di eventuali ipotizzate anomalie dell'impianto di rigassificazione, dovrà rivolgersi direttamente a ISS. Ciò non impedisce che SNAM FSRU possa essere consultata sotto il profilo tecnico-scientifico od operativo per poter esprimere la propria posizione o per supportare la valutazione dell'Azienda USL e degli Enti Partner, mediante riunioni tecniche preliminari di condivisione dei dati convocate dall'Azienda USL o dagli Enti Partner, qualora ritenuto opportuno.

In qualsiasi caso, l'Azienda USL e gli Enti Partner dovranno accertare che eventuali situazioni di attenzione siano oggettivamente riconducibili o meno all'attività del rigassificatore, senza però alcun vincolo a far partecipare alle valutazioni in contraddittorio SNAM FSRU che, di norma, come detto sopra, non verrà direttamente informata sulle relazioni ufficiali prodotte se non tramite l'ISS. Tuttavia, l'Azienda USL e gli Enti partner valuteranno, volta per volta, l'opportunità di informare in tempo reale SNAM FSRU per far esprimere, a supporto, la propria posizione sotto il profilo tecnico-scientifico, anche al fine di adottare le eventuali conseguenti misure.

ART. 5 - OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETA' SNAM FSRU

La Società è tenuta, oltre alle rilevazioni attivate per l'Azienda USL e per ARPAT a seguito delle prescrizioni dell'ISS secondo i dati delle proprie centraline ambientali, ad inviare all'Azienda USL stessa ed agli Enti Partner le informazioni sugli orari e sui giorni di presenza delle metaniere nell'area portuale. A tal fine, essa assicura il recupero della frequenza mensile dei suddetti dati per il periodo giugno 2023 – marzo 2024.

Inoltre, SNAM FSRU assume la veste di Società finanziatrice del progetto per l'importo complessivo di Euro 100.000 (centomila/00).

Il suddetto importo, finalizzato a coprire in misura forfettaria le spese del progetto di studio, sarà erogato quale contributo a fondo perduto, fuori campo IVA, da versare a cura di SNAM FSRU come segue:

- la prima rata, pari al 60% dell'importo finanziato, corrisposta a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa emissione di fattura elettronica da parte dell'Azienda USL;
- la seconda rata, pari al 40% dell'importo finanziato, corrisposta dopo 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'Azienda USL accompagnata dal riepilogo sintetico delle attività svolte secondo il programma di studio.

Le rate del contributo devono essere versate entro 30 gg dal ricevimento della fattura/richiesta di pagamento elettronica, a favore dell'Azienda USL secondo le modalità indicate nella fattura (pagoPA).

I suddetti importi, in quanto finanziamento a soggetto pubblico per l'esecuzione di compiti istituzionali, si configurano quale erogazione di denaro per il perseguimento di obiettivi e finalità di carattere generale e sono pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

La SNAM FSRU indica quale responsabile amministrativo il dott. Loris Ferrari Amministrazione e Bilancio FSRU Italia, email loris.ferrari@snam.it PEC: snamfsruitalia@pec.snam.it per le operazioni legate al contributo di cui sopra

La SNAM FSRU potrà chiedere alla Azienda USL e agli Enti Partner la modalità di impiego del suddetto finanziamento.

ART. 6 – TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER

L'Azienda USL si impegna a corrispondere le quote di spettanza degli altri tre Enti Partner, pari ad Euro 25.000,00 per ciascun Ente Partner, anch'esse ripartite in due rate (Euro 15.000,00 la prima del 60% ed Euro 10.000,00 la seconda rata a saldo 40%) entro 30 giorni dall'avvenuta riscossione del contributo versato da SNAM FSRU dietro emissione di specifiche note di debito o fatture elettroniche con giroconto di Tesoreria Unica in Banca d'Italia o con altra modalità qualora l'Ente Partner non sia tenuto al regime di Tesoreria Unica.

ART. 7 - RESPONSABILI DI PROGETTO

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione deve essere assicurata da un Responsabile di progetto.

L'Azienda USL individua quale responsabile principale la d.ssa Roberta Consigli dirigente medico direttore del Dipartimento della Prevenzione che si avvale, fra l'altro, oltre che della locale U.F. di Igiene e Sanità Pubblica, della d.ssa Paola Vivani, dirigente medico direttore della UOC Epidemiologia aziendale.

I tre Enti Partner individuano come responsabili di progetto:

- per ARS: il dott. Fabio Voller, Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia, il quale individua quale referente delle previste attività la dott.ssa Daniela Nuvolone, titolare di incarico E.Q Ambiente e salute;
- per ISPRO: la d.ssa Giovanna Berti, dirigente biologo della SC Epidemiologia dei fattori di rischio e degli stili di vita;
- per IFC – CNR: il dott. Fabrizio Minichilli, statistico ed epidemiologo nel campo dell'epidemiologia ambientale e clinica.

Il Responsabile amministrativo per l'Azienda USL viene individuato nel direttore della UOC Affari Generali, dott. Gianluigi Ferri.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare reciprocamente la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente dalle altre Parti di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante lo sviluppo dell'indagine oggetto della presente Convenzione, riservandosi, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente un analogo impegno.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente Convenzione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ IN ORDINE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Esse, pertanto, si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità alla Convenzione sottoscritta tra le Parti.

In particolare, ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018), l'Azienda USL e gli Enti Partner sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate alla gestione amministrativo contabile della presente Convenzione. Analogamente, SNAM FSRU svolgerà esclusivamente, quale titolare autonomo del trattamento, le attività di trattamento dei dati personali connesse funzionali, necessarie e pertinenti ai propri ambiti di competenza (*i.e.* pagamento dei costi relativi alla conduzione dello studio a favore dell'Azienda USL). Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda USL è Titolare, è il Referente Scientifico dello studio di cui al precedente art. 7. Analogamente per gli altri Enti Partner.

Per quanto riguarda, inoltre, i dati sanitari relativi all'effettuazione dello studio oggetto della presente Convenzione, si ribadisce che esso prevede l'elaborazione di dati anonimizzati estratti su conteggi giornalieri e mensili come da tracciato record condiviso. I dati anonimizzati saranno dettagliati anche per ICD in modo da consentire il loro accoppiamento con gli eventuali picchi di rilevazione di inquinanti. Trattasi, pertanto, di dati di frequenza e non dati sanitari individuali, classificati per genere e classi di età, secondo uno specifico schema funzionale alle successive analisi in abbinamento ai dati ambientali.

Tuttavia, considerando che a causa del ristretto numero di abitanti oggetto di indagine e del probabile ridotto numero di eventi, si potrebbero verificare casi, anche se anonimi, riconducibili a persone in altro modo identificabili, gli Enti Partner (ARS, ISPRO, IFC-CNR) saranno nominati dall'Azienda USL **Responsabili Esterni** al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito e separato atto giuridico che specifica le finalità perseguite, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento. Il personale degli Enti Partner che gestisce lo studio deve essere nominato dal Responsabile quale autorizzato al trattamento ed attenersi a quanto esplicitato nell'atto giuridico garantendo l'osservanza dei principi di riservatezza in ordine alle notizie eventualmente acquisite nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza della riservatezza circa i dati acquisiti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e delle disposizioni emesse in materia dal garante per la protezione dei dati personali. Gli Enti Partner nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, si impegnano ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e quanto altro disposto dalla Azienda

USL in materia di protezione dei dati personali, che può procedere ad ogni attività diretta a verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza.

In ogni caso, gli Enti Partner si impegnano espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda USL o dall'ISS senza il preventivo consenso dell'Azienda USL stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate agli Enti Partner.

ART. 10 - ANTICORRUZIONE

Nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, l'Azienda USL e gli Enti Partner dichiarano di conoscere e osservare, impegnandosi a rispettare e a fare rispettare dai propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, impartendo le necessarie istruzioni con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Leggi Anticorruzione,¹ il Codice Etico e il "Modello 231" di SNAM FSRU e la "Linea Guida Anticorruzione" e la "Politica Anticorruzione" di Snam (consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it). L'Azienda USL e gli Enti Partner dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.

Eventuali condotte poste in essere in violazione dei principi menzionati potranno essere comunicate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.

Nel caso in cui SNAM FSRU abbia un ragionevole sospetto di una violazione del presente Articolo, l'Azienda USL e gli Enti Partner dovranno permettere a SNAM FSRU stessa o al revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili, con esclusione del Protocollo di cui alla presente Convenzione) del corretto adempimento del presente Articolo.

Le Parti concordano che in caso di inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola ovvero in presenza di notizie esterne circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente clausola, la Parte inadempiente si impegna all'adozione di misure di *self-cleaning* ritenute più idonee (es. dissociazione dai fatti contestati, eventuali adozioni di provvedimenti disciplinari, ovvero sanzionatori, ecc.), al fine di eliminare, prevenire e ridurre possibili condotte illecite. Laddove la Parte inadempiente non adotti le suddette misure entro tempistiche congrue e ragionevoli, le Parti non inadempienti si riservano il diritto di adottare ogni altro rimedio di legge.

È fatto comunque salvo il diritto di SNAM FSRU al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre, l'Azienda USL e gli Enti Partner saranno responsabili per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola.

ART. 11 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Tutti i dati e gli elaborati prodotti in applicazione della presente Convenzione restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili dalle stesse per le proprie attività istituzionali e per i propri fini scientifici e didattici previa sottoposizione alle altre Parti del testo da divulgare per la necessaria approvazione. L'Azienda USL deve essere sempre menzionata in qualsiasi iniziativa di divulgazione.

¹ Per "Leggi Anticorruzione" si intendono: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Le restrizioni di questo articolato rimangono valide per un periodo di tre anni dopo il completamento dell'indagine o la cessazione della Convenzione.

L'utilizzo dei dati da parte di terzi deve essere previamente autorizzato dalle Parti e prevedere la citazione della fonte.

Da questa ricerca non è previsto che derivino risultati o invenzioni brevettabili.

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA

Le Parti convengono che la presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa e rimane in vigore per un periodo di cinque anni in quanto si presume ad oggi un impegno relativo agli anni 2024 – 2028, comprendente le risultanze di tutte le azioni descritte nel Protocollo di studio.

Il predetto termine del 31/12/2028 potrà essere eventualmente prorogato solo previo accordo scritto fra le Parti.

ART. 13 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entra in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

ART. 14. - REGISTRAZIONE E BOLLI

La presente Convenzione, redatta in un unico originale informatico, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990.

L'imposta di bollo sull'originale informatico è assolta in modo virtuale dall'Azienda USL, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 42/72, con autorizzazione n. 60384/2015 del 22/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pisa.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986, ad onere e spese della Parte richiedente.

ART. 15 – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE

La normativa applicabile alla presente Convenzione è quella dello Stato Italiano.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate alle altre Parti tramite pec ufficiale agli indirizzi istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (formato digitale pdf pades)

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Il Direttore Generale: D.ssa Maria Letizia Casani

AGENZIA REGIONALE DI SANITA'

Il Direttore: D.ssa Lucia Turco

ISTITUTO PER LO STUDIO, PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA



Il Direttore Generale: Avv. Katia Belvedere

ISTITUTO PER LA FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR

Il Direttore: Prof. Fabio Anastasio Recchia

SNAM FSRU ITALIA S.R.L.

L'Amministratore Delegato: Ing. Elio Ruggeri